



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 11, concernente la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che fissa le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f), e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, di modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, in virtù del quale i Commissari straordinari nominati ex lege n. 400 del 1988 sono responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della struttura commissariale da loro presieduta;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, concernente le disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022 con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel triennio 2022 - 2024;

VISTO l'articolo 11-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 recante misure urgenti per la baraccopoli di Messina, e, in particolare il comma 1, che, al fine di attuare in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, ha previsto che il Prefetto di Messina sia nominato, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie;

VISTO, altresì, il comma 2, dell'articolo 11-ter del citato decreto-legge n. 44 del 2021, secondo cui con decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario del Governo, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, nei limiti di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 11-ter;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2021, con cui il prefetto di Messina è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, per la durata di 12 mesi;



300

Il Presidente della Repubblica

VISTE le note prot. 275 del 6 aprile 2022 e prot. 307 del 14 aprile 2022, con cui il Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della Città di Messina, dopo aver illustrato le attività svolte nell'ambito dell'incarico attribuitogli, chiede al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di valutare una proroga dell'incarico commissariale per proseguire nell'opera intrapresa;

VISTA la nota prot. 1025 del 30 maggio 2022, con cui il Ministro per il Sud e la coesione territoriale chiede, sulla base delle predette note prot. 275 del 6 aprile 2022 e prot. 307 del 14 aprile 2022, del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della Città di Messina, di valutare l'opportunità di disporre la proroga dell'incarico commissariale;

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere alla proroga dell'incarico commissariale al Prefetto di Messina, al fine di procedere al ricollocamento abitativo delle persone residenti nella baraccopoli, di completare la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento a discarica dei materiali di risulta della baraccopoli, di perseguire la riqualificazione urbana e ambientale delle aree su cui insistono le baracche;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri concernente la nomina del Prefetto di Messina a Commissario straordinario del Governo del 15 giugno 2022;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA

Articolo 1

1. L'incarico di Commissario straordinario del Governo per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, conferito al Prefetto di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2021, è prorogato di 12 mesi dalla data del presente decreto. La durata può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.
2. Il Commissario straordinario del Governo può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Articolo 2

1. Per l'esercizio delle funzioni commissariali il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.
2. La struttura è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 5 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di



3510

Il Presidente della Repubblica

appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale aperta ed intestata al Commissario straordinario.

3. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici, di società di strutture di cui al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

1. Nei tempi e con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, il Commissario straordinario provvede alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 11-ter, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

2. Per la realizzazione degli interventi il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.


3. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi nonché a quelli relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede nelle modalità e con le risorse di cui al comma 11, dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unitamente ad altre risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, stabiliti dal piano di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, le risorse di cui al comma 11, del medesimo articolo 11-ter, sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a ROMA Addì 21 GIUGNO 2022

M. Miceli



25 Annunzi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2255/2022
Roma, 23.06.22
L. REVISORE
Miceli